3. Fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, gli Stati membri prendono opportuni provvedimenti, conformemente alle loro disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nei confronti dei cittadini identificati che coadiuvano o praticano pesca INN.

IT

4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i nomi delle autorità competenti incaricate di coordinare la raccolta dei dati relativi alle attività svolte dai cittadini di cui al presente capo e di verificarli, nonché di riferire al riguardo alla Commissione e di collaborare con essa.

Articolo 40

Prevenzione e sanzioni

- 1. Gli Stati membri incoraggiano i cittadini a comunicare ogni informazione riguardante eventuali interessi giuridici, diritti beneficiari o interessi finanziari in relazione a pescherecci battenti bandiera di un paese terzo o riguardante il controllo di tali pescherecci nonché i nomi dei pescherecci in causa.
- 2. I cittadini non vendono né esportano pescherecci destinati a operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell'elenco comunitario delle navi INN.
- 3. Fatte salve altre disposizioni del diritto comunitario in materia di fondi pubblici, gli Stati membri non concedono aiuti pubblici nell'ambito di regimi nazionali di aiuti o di fondi comunitari agli operatori associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inseriti nell'elenco comunitario delle navi INN.
- 4. Gli Stati membri si adoperano per ottenere informazioni in merito all'esistenza di eventuali accordi conclusi tra cittadini e un paese terzo intesi a permettere ai pescherecci che battono la loro bandiera di cambiarla con una bandiera del paese terzo. Essi ne informano la Commissione trasmettendo un elenco dei pescherecci in causa.

CAPO IX

MISURE DI ESECUZIONE IMMEDIATE, SANZIONI E SANZIONI ACCESSORIE

Articolo 41

Campo di applicazione

Il presente capo si applica:

 alle infrazioni gravi commesse nel territorio degli Stati membri a cui si applica il trattato o nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori e ai paesi di cui all'allegato II del trattato; oppure

- alle infrazioni gravi commesse da pescherecci comunitari o da cittadini degli Stati membri;
- 3) alle infrazioni gravi scoperte nel territorio o nelle acque di cui al punto 1 del presente articolo ma che sono state commesse in mare aperto o sotto la giurisdizione di un paese terzo e che sono state sanzionate a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 42

Infrazioni gravi

- 1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per «infrazioni gravi»:
- a) le attività che si configurano come pesca INN in conformità ai criteri stabiliti all'articolo 3;
- le operazioni commerciali direttamente collegate alla pesca INN, inclusi gli scambi o le importazioni di prodotti della pesca;
- la falsificazione di documenti di cui al presente regolamento o l'uso di documenti falsi o non validi;
- 2. Il carattere grave della violazione è determinato dall'autorità competente di uno Stato membro tenuto conto dei criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 43

Misure di esecuzione immediate

- 1. Se una persona fisica è sospettata di aver commesso o è stata colta in flagrante mentre commetteva un'infrazione grave o una persona giuridica è sospettata di essere responsabile di tale violazione, gli Stati membri avviano un'indagine approfondita al riguardo e, in conformità del loro diritto nazionale e in funzione della gravità dell'infrazione, adottano misure di esecuzione immediate che comprendono in particolare:
- a) la cessazione immediata delle attività di pesca;
- b) il ritorno in porto del peschereccio;
- l'invio del mezzo di trasporto verso un altro luogo a fini di ispezione;
- d) la costituzione di una garanzia;
- e) il sequestro di attrezzi da pesca, catture o prodotti della pesca;
- f) l'immobilizzazione temporanea del peschereccio o del mezzo di trasporto considerati;
- g) la sospensione dell'autorizzazione di pesca.